



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della trattazione scritta dell'11/07/2022, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza iscritta al n. **799/2022 R.G.** promossa da:

VINCENZA DI CAPRIO, nata a Santa Maria Capua Vetere (CE), il 21/01/1975, e residente in San Prisco, rappresentata e difesa dall'Avv. Walter MONACO, presso il quale elettivamente domicilia in via Errico Fardella v.lo Giglione, n.5, Santa Maria Capua Vetere, come da procura in atti,

RICORRENTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti,

NONCHE' CONTRO

NUOVA EXPRESS LINE S.R.L., con sede in Napoli, alla Via San Giacomo n. 40, partita, in persona del l.r.p.t. sig.ra Assunta AMATO, elettivamente domiciliata in Trentola Ducenta (CE), alla Via G. Coppola n. 7, presso lo studio dell'Avv. Luigi PEZONE, che la rappresenta e difende

RESISTENTI

E CONTRO

BERNARDO DI LILLO, nato il 02.02.1970, in Olseberg (Germania), residente in San Prisco alla via Picena n. 2

RESISTENTE CONTUMACE

Oggetto: ANF sul reddito da lavoro del coniuge separato

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbali d'udienza.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso introduttivo del 31.1.2022 l'odierna ricorrente - premesso *di* essere coniuge (dall'11.9.1999) del Di Lillo, dipendente della ditta di trasporti Nuova Express Line S.R.L., con cui ha in corso un procedimento di separazione giudiziale con RG 6441/2016 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) – deduceva:

che è stata autorizzata a vivere separatamente dal marito con ordinanza del 13.10.2016;

che la predetta ordinanza le aveva assegnato la casa ex coniugale nella quale hanno con lei dimorato stabilmente, fino al dicembre 2021, i figli Alessia (15.12.2001) e Luigi (9.8.2008) affidati ad entrambi i genitori e poneva a carico del marito la corresponsione di un assegno di mantenimento per i figli pari ad € 250.00 per ogni figlio;

Lamentando *che* l'Inps, al fine di erogare l'importo degli assegni familiari spettanti, richiede un accordo tra i coniugi mediante la sottoscrizione del modulo "ANF 42" e *che* il resistente Di Lillo ha sempre rifiutato categoricamente di riconoscere e versare a favore della moglie l'importo degli assegni familiari percepiendi, adiva l'intestato Tribunale, a cui chiedeva l'accertamento del suo diritto alla integrale percezione diretta degli assegni per il nucleo familiare e, per l'effetto, condannare l'Inps e/o il datore di lavoro del marito al pagamento in proprio favore delle relative somme dovute, oltre accessori di legge, oltre all'accertamento del proprio diritto a percepire l'assegno unico dal mese di gennaio 2022, con vittoria di spese di lite.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'Inps, impugnando e contestando le avverse prospettazioni, in particolare eccependo la decadenza, la prescrizione, l'improponibilità/improcedibilità dell'azione – per non aver mai parte ricorrente presentato la domanda -, nonché l'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa, per superamento dei limiti reddituali, e chiedendo il rigetto della domanda.

Si costituiva in giudizio, altresì, il datore di lavoro, che eccepiva in via preliminare l'incompetenza territoriale del Giudice adito, nonché l'improponibilità/improcedibilità dell'azione per omessa presentazione della domanda di autorizzazione all'Inps; avversava la fondatezza della avversa prospettiva, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di giudizio.

Acquisiti i documenti in atti, concesso il termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti in sintesi le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, adottato per fronteggiare l'emergenza Covid-19, la causa è stata istruita in via documentale, ritenendo possibile decidere sulla scorta di circostanze

sufficientemente versate in atti e non contestate e viene decisa all'esito della trattazione scritta, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria che sta interessando il Paese, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Preliminarmente è doveroso operare una premessa di carattere procedurale. L'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020 ha, infatti, introdotto in relazione al presente periodo la possibilità di celebrare le *“udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”*.

La norma risulta applicabile al caso di specie, considerato che il procedimento non richiedeva la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.

La discussione è avvenuta mediante lo scambio e il deposito di note scritte, in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico ed in relazione alle quali nessuna parte ha sollevato questioni.

Del resto, il verbo *“scambiare”*, in senso transitivo pronominale, significa *“indirizzarsi reciprocamente”*, operazione che, nella fattispecie, è avvenuta proprio attraverso il deposito nel fascicolo telematico, fruibile da tutte le parti del procedimento, delle note di trattazione scritta.

Giova premettere che l'assegno per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.

A decorrere dal 1 gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'**art. 2** del D.L. n. 69 del 1988, convertito in **L. n. 153 del 1988**.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito (che sia al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge) del nucleo familiare - composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro - secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo annualmente rivalutata.

Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la

corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo; l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della L. n. 15 del 1968 (**art. 2, co. 9, D.L. n. 69 del 1988**). L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (**art. 2, co. 10**).

Ebbene, individuata la disciplina di riferimento, giova dirimere in via preliminare le eccezioni sollevate.

Va evidenziato che la prestazione richiesta dalla ricorrente ha natura assistenziale e costituisce un diritto spettante, ai sensi dell'art. 151 della legge 19 maggio 1975 n. 151, in ogni caso, al coniuge affidatario del figlio minore e, pertanto, trattandosi di un diritto non riferibile esclusivamente alle soli parti del rapporto di impiego ma anche a terzi, sussiste la giurisdizione del **giudice ordinario** (*cf.* Corte di Cassazione, SS.UU., Ordinanza n. 9573 del 05/05/2014).

Va disattesa l'eccezione di difetto di competenza territoriale del Giudice adito, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento.

È vero che la competenza del giudice in materia di controversie di lavoro deve essere accertata in base ai criteri dettati dall'art. 413 c.p.c. – espressamente richiamato da parte datoriale - ai sensi del quale le stesse vanno proposte davanti al giudice del luogo in cui è sorto il rapporto, oppure dove si trova l'azienda o una sua dipendenza e che i due fori in questione sono alternativi, ovverosia il ricorrente può a sua scelta optare o per l'uno o per l'altro.

Tuttavia, è noto che per ciò che concerne, in modo particolare, le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie previste dall'**art. 442 c.p.c.** (assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro, malattie professionali, assegni familiari e ogni altra forma di previdenza ed assistenza obbligatorie) la *“competenza è del tribunale, in funzione del giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore”* (**art. 444 c.p.c.**) e nel caso specifico la ricorrente risiede in San Prisco (CE) che, quindi, radica la competenza territoriale dell'adito Tribunale; tale criterio ha carattere inderogabile. Per questi motivi, nelle controversie su indicate non trova applicazione l'art. 20 c.p.c., che invece designa quale foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione *“il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”*.

L'Inps, invece, ha prontamente eccepito l'inammissibilità della domanda per intervenuta **decadenza**, intendendo riferirsi – in assenza di qualsivoglia riferimento normativo - all'**art. 4 del D.L. n. 384/1992 (convertito in L. n. 438/1992)**, sostenendo che in materia di assegni per il nucleo familiare si applica il termine inderogabile di decadenza annuale previsto dall'**art. 47, c. 3 del d.P.R. n. 639/1970**.

A tale riguardo va preso in considerazione l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale *"posto che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma terzo, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; tale termine decorre, in base a quanto disposto dal secondo comma del medesimo art. 47, alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione"* (cfr., Cass. sez. Lav., n. 12073/2003).

Sul punto un recente orientamento della Corte di Cassazione chiarisce come i termini di decadenza previsti in materia di contenzioso giudiziario previdenziale siano sottratti alla disponibilità delle parti, in quanto previsti da norme inderogabili di ordine pubblico (art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, cfr. Cass. sez. Lav., n. 10376/2015).

Quanto alla **prescrizione**, pure eccepita, gli ANF arretrati si possono richiedere entro 5 anni dalla loro maturazione. E' quanto ha affermato l'INPS con circolare n. 110/1992 art. 21 che dice: *il diritto del lavoratore alla percezione dell'assegno si prescrive nel termine di cinque anni*. Il diritto agli ANF è soggetto a prescrizione quinquennale, il cui termine decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce (**art. 23 del DPR 797/1955**, sostituito dall'**art. 16-bis del DL 30/1974, conv. L. 114/1974**). Le richieste di arretrati relativi agli assegni al nucleo familiare possono quindi essere accolte per i periodi compresi nei cinque anni precedenti la data in cui viene formulata la domanda.

La domanda deve essere presentata con le stesse modalità previste per gli assegni per il nucleo familiare ordinariamente spettanti, quindi direttamente all'INPS in via telematica, attraverso: i servizi *on line* per il cittadino, accessibili attraverso il portale *web* dell'INPS con PIN dispositivo, identità SPID almeno di secondo livello o CNS; patronati e intermediari INPS.

Nel caso in esame, come si evince dal ricorso e come ribadito espressamente dalla Difesa nelle note di trattazione scritta odierna, l'*iter* amministrativo non è stato mai concluso, con la conseguenza che alcun termine decadenziale/prescrizionale è potuto spirare.

Quanto alla **legittimazione passiva** dei convenuti, sul punto giova evidenziare che l'assegno per il nucleo familiare viene corrisposto dal datore di lavoro quale *"adiectus solutionis causa"*.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in una fattispecie non identica ma assimilabile al caso *de quo*, trattandosi sempre di prestazione assistenziale, che *"ai sensi dell'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980 n. 33, l'indennità di maternità, dovuta dall'I.N.P.S., viene corrisposta all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di "adiectus"*

solutionis causa"; ne consegue che nella controversia promossa dalla lavoratrice per ottenere il pagamento della suddetta indennità è l'I.N.P.S. il soggetto legittimato passivo [...]" (cfr. tra le tante Sez. L, Sentenza n. 639 del 22/01/1997).

Pertanto, l'unico legittimato passivo al pagamento degli assegni per il nucleo familiare, nonché convenuto necessario per le eventuali doglianze in merito all'*an* ed al *quantum* della prestazione assistenziale, è l'Ente previdenziale, quale soggetto tenuto sostanzialmente alla erogazione del beneficio previdenziale, al di là della funzione meramente anticipatoria del datore di lavoro.

Ciò premesso, in caso di **separazione personale dei coniugi**, in generale il diritto all'ANF è legato ad una posizione lavorativa e ne consegue che a rigore di logica il coniuge affidatario, se lavoratore legittimato a richiedere l'ANF, lo richiede per il nucleo familiare di cui è componente insieme al figlio o ai figli affidati.

L'altro coniuge legalmente ed effettivamente separato non fa parte del nucleo e non è legittimato a percepire la misura dell'ANF.

Può palesarsi tuttavia, una situazione in cui il genitore affidatario non sia lavoratore legittimato a richiedere gli ANF: nel merito, la domanda odierna ha proprio ad oggetto il diritto all'assegno per il nucleo familiare in favore del coniuge separato del lavoratore dipendente.

Per queste ipotesi, l'**art. 211, legge 19 maggio 1975, n. 151**, stabilisce che *"Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge"*.

Se ne deduce che, se il coniuge affidatario non può richiedere gli ANF perché non lavora, ha comunque diritto all'assegno del nucleo familiare maturato sulla posizione dell'altro coniuge separato o divorziato, nel caso di specie il sig. Di Lullo resistente contumace.

Nell'uno o nell'altro caso, in seguito a separazione o divorzio, come precisato dall'INPS nella **circolare n. 48 del 1992**, il nucleo familiare da considerare ai fini ANF è composto:

- dal genitore affidatario (l'odierna ricorrente)
- dai figli a lui affidati.

Per evitare conflittualità in merito alla materiale corresponsione della somma ANF, la disciplina si è arricchita con l'**art. 1 comma 559 della L. n. 311 del 2004** (la c.d. *"finanziaria del 2005"*), che ha stabilito che *"l'assegno per il nucleo familiare viene erogato direttamente al coniuge dell'avente diritto"*. Di conseguenza, il coniuge che ne abbia diritto può, tramite appositi moduli, farne espressa domanda seguendo le modalità dettate dal decreto ministeriale del 4 aprile 2005.

In queste ipotesi (come in altre peculiari fattispecie in relazione alla composizione del nucleo familiare), come correttamente posto in luce dall'Inps, il coniuge affidatario non lavoratore deve premunirsi del *"Modulo ANF 43"*, che altro non è che l'autorizzazione rilasciata dall'Inps, che serve a verificare il diritto in capo al richiedente e a scongiurare il

rischio di una possibile duplicazione del pagamento (in questo caso al coniuge lavoratore e all'altro non lavoratore beneficiario richiedente). Tale autorizzazione è rilasciata soltanto a seguito della presentazione (compilazione ed inoltro telematico) del modello "ANF 42" di richiesta degli assegni per il nucleo familiare e della conclusione dell'istruttoria sulla posizione rappresentata.

La domanda per ottenere il modello ANF 43 va presentata attraverso una delle seguenti modalità:

- la piattaforma telematica presente sul sito ufficiale dell'Inps. A tal fine il cittadino deve disporre del PIN INPS, delle credenziali Spid della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o della Carta di Identità Elettronica (CIE);
- Contact center Inps, componendo il numero gratuito 803164 o da rete mobile il numero a pagamento 06164164;
- Patronato.

Al modulo vanno allegati:

- carta identità e codice fiscale del richiedente e dell'altro genitore;
- dichiarazione convivente /altro genitore (modello AP17) – dichiarazione sostitutiva di atto notorio Inps generica
- codice fiscale del soggetto per cui si richiede l'autorizzazione
- eventuale sentenza separazione/divorzio/affidamento
- busta paga richiedente
- copia della precedente autorizzazione (in caso di rinnovo).

Ora, parte ricorrente ha fatto presente (*cfr.* note di trattazione scritta) di non aver mai potuto validamente compilare il modulo richiesto per la mancanza di collaborazione del coniuge separato – che, dunque, si sarebbe sempre aprioristicamente rifiutato di mettere a disposizione la documentazione necessaria al fine dell'inoltro della domanda richiesta -.

Ebbene, alcuna specifica domanda/istanza, tuttavia, nei confronti del Di Lillo in persona, volta ad ottenere quanto da lui rifiutato di prestare, è stata spiegata; l'istante non ha chiesto al Tribunale di porre in essere misure idonee a coartare il coniuge a fornire la documentazione richiesta per la compilazione del modulo.

Il seguente è il tenore testuale delle conclusioni (*cfr.* ricorso, pag. 3) del ricorso, infatti:

"1) Accertare e dichiarare che in San Prisco vive il nucleo familiare composto da Di Caprio Vincenza – Di Lillo Alessia – Di Lillo Luigi rispettivamente coniuge separata e figli del resistente Di Lillo Bernardo

2) Accertare e dichiarare che la ricorrente Di Caprio Vincenza, nella qualità di genitore affidatario di Di Lillo Alessia e Di Lillo Luigi, ha diritto a percepire l'importo degli "assegni familiari" erogati ed erogandi dall'INPS a Di Lillo Bernardo per i figli Di Lillo Alessia e Di Lillo Luigi dal mese di ottobre 2016 ad oggi;

3) *Accertare e dichiarare che la ricorrente Di Caprio Vincenza, nella qualità di genitore affidatario di Di Lillo Alessia e Di Lillo Luigi, ha diritto a percepire l'importo degli assegni familiari accantonati dall'INPS dal mese di ottobre 2016 a tutt'oggi e per l'effetto;*

4) *Condannare l'INPS e/o il datore di lavoro del Di Lillo Bernardo, ovvero la Nuova Express Line S.R.L. (P.IVA 05487111212) a pagare direttamente in favore della Di Lillo Vincenza, nella qualità di genitore affidatario di Di Lillo Alessia e Di Lillo Luigi, l'importo degli assegni familiari dovuti a favore di – Di Lillo Alessia – Di Lillo Luigi a partire dal mese di ottobre 2016 al 31.12.2021, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo”.*

Piuttosto, dunque, la ricorrente ha chiesto di accertare la fondatezza del proprio diritto a percepire gli ANF, con conseguente condanna dell'Inps/del datore di lavoro alla corresponsione degli stessi.

Tale richiesta, per come formulata, è preclusa radicalmente dalla mancanza della domanda amministrativa in tal senso.

Il ricorso è, pertanto, improponibile, non essendo stata data la prova della effettiva presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento della specifica prestazione oggetto del presente giudizio.

Questo Giudice, ancora una volta, ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla sentenza della Corte d'Appello n. 3438/2018, che esprime un principio di ordine generale e di cui vengono dappresso riportate le motivazioni: “Secondo l'art. 38 Costituzione, la sede naturale di attuazione del diritto dei cittadini alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è la sede amministrativa e non quella giudiziaria.

L'Amministrazione attraverso gli enti strumentali dello Stato esercita la funzione di garanzia primaria dei diritti sociali, ed è legittimata dall'art.38 Cost. all'accertamento dei diritti da essi garantiti, mentre la giurisdizione opera in seconda battuta come funzione di garanzia secondaria. Da tale norma fondamentale (art. 38, 4° comma Cost.) deriva l'affermazione che la domanda giudiziale deve essere sempre preceduta dalla domanda amministrativa. Dall'art. 38, 4° comma Cost. deriva, in definitiva, il principio della improponibilità della domanda giudiziale se non preceduta da domanda amministrativa; principio di cui si fa continuamente utilizzazione in tutta la materia del processo previdenziale ed assistenziale.

Il principio di improponibilità della domanda giudiziale è stato affermato più volte e discende, appunto, dal rilievo semplice ma di fondamentale importanza che le prestazioni previdenziali ed assistenziali sono erogate da enti pubblici strumentali dello Stato (a norma dell'art. 38 Cost., 4° comma) sicché vi è una carenza temporanea di giurisdizione in caso di mancanza della domanda all'ente competente a riconoscere la prestazione.

Sul piano legislativo è l'art. 7 della legge 533/1973, la legge di riforma del processo del lavoro che prevede la formazione del silenzio-rifiuto in caso di mancata risposta dell'Istituto nei 120 giorni dalla presentazione della domanda. La norma così prevede: in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, la richiesta all'Istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla presentazione senza che l'Istituto si sia pronunciato. La giurisprudenza di legittimità ha sostenuto la tesi della improponibilità rilevabile in ogni stato e grado di ufficio a tutela dell'interesse

pubblico" (cfr. Cass. 16592/2014, Cass. 30.1.2014 n. 2063, Cass. n.11756/2004, ove si afferma la irrilevanza della non contestazione dell'INPS essendo la improponibilità rilevabile di ufficio; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092; Cass. n. 26146/2010, Cass. sez. lav., 6 ottobre 2009, n. 21330).

Come la Suprema Corte ha avuto più volte occasione di affermare, pure dopo l'entrata in vigore della L. 11 agosto 1973, n. 533 (disciplina delle controversie individuali di lavoro in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie), la preventiva proposizione della domanda amministrativa costituisce, nelle controversie previdenziali richiedenti il previo esperimento del procedimento amministrativo, un presupposto dell'azione giudiziaria, la mancanza del quale determina l'improponibilità di tale azione (e della relativa domanda); senza che in contrario, d'altronde, possano trarsi argomenti dall'art. 8 della citata legge (che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni e alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo) o dall'art. 443 c.p.c., che con disposizione insuscettibile d'interpretazione estensiva e adoperando (con riguardo alla fase amministrativa) il termine "*ricorso*" nella sua accezione propria e non coincidente con quella del termine di "*domanda*" sancisce (con previsione con la quale è in sintonia la norma dell'art. 148 disp. att. c.p.c.) la semplice improcedibilità anziché l'improponibilità della domanda giudiziale solo per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo (iniziato con la proposizione della domanda in sede amministrativa e proseguito, dopo il mancato accoglimento di questa, con la presentazione del ricorso nella stessa sede).

Quindi, mentre la sanzione della mera improcedibilità della domanda giudiziale - che, ai sensi dell'art. 443 c.p.c., è prevista solo ed esclusivamente per il caso di mancata proposizione dei ricorsi amministrativi avverso le determinazioni negative dell'ente previdenziale o per quello di mancato decorso del termine fissato per la loro definizione, e che determina la sospensione del processo fino alla decisione sul ricorso o al decorso dei termini previsti (termini che comunque non possono essere superiori a centottanta giorni) - presuppone che l'interessato abbia provveduto a richiedere la prestazione e che sia intervenuta la determinazione negativa dell'Ente, l'azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della domanda comporta l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo (*ex plurimis* Cass. 5149/2004, 12661/1995).

Inoltre ai fini della proponibilità della domanda giudiziaria, non è sufficiente la presentazione in sede amministrativa di una qualsiasi domanda amministrativa avente ad oggetto una prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile, con quella poi richiesta in sede giudiziaria essendo, viceversa necessario che in sede amministrativa sia richiesta la medesima prestazione oggetto del successivo giudizio (cfr. Cass. 6941/2005, 4463/2000).

Per tali ragioni, il ricorso va dichiarato improponibile, per assenza della domanda amministrativa. Tali i motivi della decisione, sono assorbite le ulteriori eccezioni e istanze, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”.

Il tenore della pronuncia in rito giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti.

P. Q. M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, così definitivamente provvede:

- 1) dichiara improponibile il ricorso;
- 2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 11 luglio 2022.

Si comunichi.

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa *Federica Ronsini*